



# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(Legge Regionale n. 15 del 04/08/2015)

**VI DIREZIONE "AMBIENTE" – Servizio Controlli Gestione Rifiuti**

Via San Paolo (EX I.A.I.)/Is. 361 - 98124 Messina - Tel. 0907761637 – fax 0907761649  
 protocollo@pec.prov.me.it

Prot. n. 10 Data 21/11/2019

## PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE N. 10 DEL 21/11/2019

**Oggetto:** Ditta "SALUS 2000 S.r.l." –Modifica e sostituzione del provvedimento di iscrizione n. 13 del 05/12/2018, parte integrante dell'A.U.A. n. 44/2018 rilasciata con D.D. n. 1564 del 17/12/2018, per l'esercizio dell'attività di messa in riserva R13 e di Recupero R5 di cui all'allegato C) del suddetto decreto, di rifiuti non pericolosi individuati all'allegato 1 del D.M.A. 05/02/1998 e ss.mm.ii., presso l'impianto ubicato in Contrada Giardinazzo snc nel Comune di Nizza di Sicilia (ME).

### IL REPONSABILE DELL'UFFICIO E DEL PROCEDIMENTO

- VISTA** l'A.U.A. n. 44/2018 adottata da questa Direzione Ambiente con D.D. n. 1564 del 17/12/2018 e rilasciata alla ditta "SALUS 2000 s.r.l." per l'esercizio dell'attività di messa in riserva R13(autonoma ed a servizio R5) e di recupero R5 di rifiuti non pericolosi, presso l'impianto ubicato in Contrada Giardinazzo snc nel Comune di Nizza di Sicilia (ME);
- VISTO** il provvedimento n. 13 del 05/12/2018, parte integrante dell'A.U.A. n. 44/2018 sopra citata, con la quale la ditta "SALUS 2000 s.r.l.", ai sensi dell'articolo 216 comma 3 del D.Lgs n. 152/06, è stata iscritta al n. 67 del Registro Provinciale Recuperatori Dei Rifiuti, per l'esercizio dell'attività di messa in riserva R13(autonoma ed a servizio R5) e di recupero R5 di rifiuti non pericolosi, presso l'impianto ubicato in Contrada Giardinazzo snc nel Comune di Nizza di Sicilia (ME);
- VISTA** la PEC del 25/07/2019, acquisita al protocollo generale in pari data al n.0023928/19, con la quale il SUAP del Comune di Nizza di Sicilia (ME) ha trasmesso istanza della ditta "SALUS 2000 S.r.l" volta alla modifica non sostanziale della suddetta A.U.A. n. 44/2018, riguardante:
1. Variazione delle quantità ed eliminazione di alcune tipologie di rifiuti autorizzate di cui al D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii., sottoposte alle attività di Messa in riserva R13 (autonoma e a servizio R5) e di Recupero R5;
  2. Nuova ripartizione nell'area esterna autorizzata dei settori di stoccaggio di rifiuti:
- VISTO** il verbale del 01/10/2019, con il quale si è proceduto ad acquisire i seguenti atti, prodotti dall'Ing. Roberto Campagna, nella qualità di tecnico estensore della ditta di che trattasi:
- 1) relazione tecnica datata 30/09/2019 di integrazione e di modifica a tutti gli effetti della precedente relazione unitamente alla relativa planimetria di cui alla citata P.E.C. del 25/07/2019;
- VISTO** il verbale n. 188 dell'08/10/2019, redatto presso gli uffici di questa Direzione Ambiente, in cui l'Ing. Roberto Campagna ha precisato per l'attività di

messa in riserva R13 autonoma, rispetto alla relazione integrativa datata 30/09/2019 di cui alla PEC del 25/07/2019, in particolare quanto segue:

a) la quantità annuale dei rifiuti compostabili 16.1 lett. a) del D.M.A. 05/02/1998 è di t/a 2650 e non di t/a 3000;

b) la quantità annuale complessiva di tutte le tipologie di rifiuti autorizzate è di tonn 5950 e non di tonn 6250, per mantenere la classe V già autorizzata con il provvedimento A.U.A. n. 44/18;

**VISTA**

la PEC del 15/11/2019, acquisita al protocollo generale in pari data al n. 0035697, con la quale il SUAP del Comune di Nizza di Sicilia (ME) ha trasmesso gli atti già acquisiti con il citato verbale del 01/10/2019, relativi alla modifica della richiamata A.U.A. n. 44/2018;

**CONSIDERATO**

che la modifica richiesta riguarda:

1) Variazione della quantità annuale e complessiva autorizzata dei rifiuti da sottoporre alle operazioni di messa in riserva R13 (autonoma e a servizio R5) e di recupero R5, come di seguito riportata:

#### **1.1 R13 MESSA IN RISERVA AUTONOMA**

▪ 1.1 Rifiuti di carta e cartone ... - per una nuova quantità pari a 100 tonn /anno rispetto a quella autorizzata pari a 500 t/a;

▪ 2.1 Rifiuti di vetro... - per una nuova quantità pari a 2500 t/a rispetto a quella autorizzata pari a 1150 t/a;

▪ 3.1 Rifiuti di metalli ferrosi ...- per una nuova quantità pari a 100 tonn /anno rispetto a quella autorizzata pari a 200 t/a;

▪ 3.2 Rifiuti di metalli non ferrosi - per una nuova quantità pari a 100 tonn /rispetto a quella autorizzata pari a 200t/a;

▪ 9.1 Rifiuti di legno .. - per una nuova quantità pari a anno 100 tonn rispetto a quella autorizzata pari a -200t/a;

▪ 16. 1 lett. a) rifiuti urbani raccolti .. - per una nuova quantità pari a anno 2650 tonn rispetto a quella autorizzata pari a 3000t/a;

per una quantità complessiva annua di tonn 5950, prevista alla classe V del D.M.A. n. 350/98;

#### **1.2 R13 MESSA IN RISERVA SERVIZIO R5**

▪ 2.1 Rifiuti di vetro... - per una nuova quantità pari 300 t/a rispetto a quella autorizzata pari a 1150 t/a;

#### **1.3 R5 ATTIVITA' DI RECUPERO**

▪ 2.1 Rifiuti di vetro... - per una nuova quantità pari 300 t/a rispetto a quella autorizzata pari a 1150t/, la cui variazione non subisce alcun cambio della classe VI già autorizzata con la citata A.U.A. N. n. 44/18;

#### **2) RIMODULAZIONE DELL'AREA ESTERNA R13 AUTORIZZATA**

L'area esterna autorizzata all'operazione R13 resta invariata, tranne per il comparto destinato allo stoccaggio dei rifiuti di vetro di cui alla voce 2.1, che viene ingrandito su una superficie complessiva di circa 170 mq., suddivisa in due settori su una superficie di 150 mq e 20 mq circa;

**RITENUTO**

che la modifica richiesta riguardante:

a) la variazione della quantità annuale delle tipologie di rifiuti e quella complessiva, relativa alle operazioni di messa in riserva R13 e di recupero R5, non comporta per le suddette attività, ai sensi del D.M.A. n. 350/98, il cambio di classe già autorizzato con la richiamata A.U.A. n. 44/2018;

b) la nuova ripartizione dei settori di stoccaggio nell'area esterna autorizzata delle tipologie di rifiuti con individuazione di un ulteriore comparto per i rifiuti di vetro (2.1), non comporta alcuna modifica della superficie dell'area complessiva autorizzata all'attività di messa in riserva R13 e di recupero R5;

Pertanto la suddetta variazione *non costituisce, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.P.R. n. 59/13, modifica sostanziale dell'impianto di che trattasi, per*

*l'esercizio delle attività di messa in riserva R13 (autonoma ed a servizio R5) di rifiuti non pericolosi;*

**VERIFICATO** che la ditta è in regola con i versamenti relativi ai diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti per l'anno 2019 per l'attività di messa in riserva R13, effettuati rispettivamente in data 18/06/2019;

**VERIFICATO** che la richiesta della ditta di che trattasi trova riscontro nelle procedure delle leggi vigenti relative al recupero di rifiuti;

**VISTO** il D. Lgs n. 152 del 03.04.2006, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.M.A. n. 72 del 05.02.1999 che ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate che i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati;

**VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente 5 aprile 2006, n. 186 che ha modificato il suddetto D.M.A. 5 febbraio 1998;

**VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente n. 350 del 21.07.1998, che ha individuato gli importi dei diritti di iscrizione in appositi registri, dovuti dai soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti di cui agli artt. 214-215-216 del D. Lgs n. 152/06;

**VISTO** il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";

**VISTA** la Circolare 7 novembre 2013, prot. n. 0049801 recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 ss.mm.ii.;

**VISTA** la Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 19/01/2019 ss.mm.ii., recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi

**VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'articolo 5 del "Codice di comportamento" di cui alla legge n° 190 del 06/11/2012;

**VISTA** la legge n. 241 del 07/08/2017 ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**VISTO** l'art. 107 del Decreto legislativo del 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. ii. che attribuisce le funzioni e le responsabilità alla dirigenza degli Enti Locali;

**VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 13 del 02.04.2019;

**VISTO** l'articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 59/2013, che individua, quale Autorità Competente, la Provincia oggi Città Metropolitana ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale;

**VISTA** la L.R. n° 8 del 24 marzo 2014 che istituisce i Liberi Consorzi Comunali e le Città Metropolitane attribuendo ad essi, nelle more dell'approvazione della legge di cui all'art. 2, le funzioni già attribuite alle Province Regionali mantenendo la titolarità dei relativi rapporti giuridici;

**VISTA** la Legge Regionale n° 15 del 4 agosto 2015 "Disposizioni in materia di Liberi Consorzi e Città Metropolitane";

**VISTO** l'art. 28 co. 4 della legge regionale n. 15 del 04/08/2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;

**VISTO** l'art. 23 della legge regionale n. 8 del 17/05/2016, recante Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di Sindaco metropolitano;

**VISTO** l'attuale Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi di questo Ente, così come integrato dall'art. 9 bis che disciplina "Organizzazione ai fini della tutela e protezione dei dati personali", in attuazione delle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016;

**VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;

**VISTO** lo Statuto Provinciale

**Per le motivazioni sopra esposte**

**DISPONE**

**RITENERE** quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in narrativa;

**RITENERE** di considerare il presente atto suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

**PROCEDERE** ai sensi dell'articolo 216 comma 3 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., alla modifica e sostituzione del provvedimento n. 13 del 05/12/2018 di iscrizione della ditta <SALUS 2000 S.r.l.> al n. 67, parte integrante dell'A.U.A. n. 44/2018 adottata con D.D. n. 1564 del 17/12/2018, i cui dati sono i seguenti:

- Sede legale: Nizza di Sicilia(ME) Contrada Giardinazzo snc;
- Sede Impianto: Nizza di Sicilia (ME) Contrada Giardinazzo snc;
- Iscrizione alla Camera di Commercio di Messina in data 27/02/1996 al REA ME 122049;
- Legale Rappresentante: D'ARRIGO LUISA, nata a Nizza di Sicilia (ME) il 03/07/1967 ed ivi residente in Via Umberto I - C. F. <DRRLSU67L43F901I>
- Codice Fiscale: 01509710834;
- Partita IVA: 01509710834;
- Camera di Commercio di Messina: iscritta in data 23/06/1987 al n. R.E.A. ME -122049;
- Codice Attività Economica: 90020;
- Posizione INPS Messina: n. 4803767572; - Posizione INAIL: n. 04085684;
- Responsabile Tecnico: BRIGUGLIO POLO SANTI, nato a Nizza di Sicilia (ME) ed ivi residente in via Umberto I n. 83 - C. F. <BRGSNT52R31F901L>;

**EMETTERE** nuovo provvedimento di iscrizione di modifica e sostituzione del precedente atto n. 13 del 05/12/2018, parte integrante dell'A.U.A. n. 44/18 citata, relativo alla ditta "SALUS 2000 S.r.l.", comprensivo dei dati richiesti con l'istanza di cui alla citata PEC del 25/07/2019 (ME);

**STABILIRE** che l'esercizio dell'attività di messa in riserva R13 (autonoma e a servizio R5) e di recupero R5 (all. C D.lgs n. 152/06) di rifiuti non pericolosi (all. 1 D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii.), deve essere effettuato secondo le modalità operative illustrate negli elaborati progettuali presenti in atti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte III-IV e V del D. Lgs n. 152/06 ss.mm.ii. e relativi decreti di attuazioni;

**STABILIRE** che il presente provvedimento, costituisca parte integrante per la modifica dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) n. 44/18, che verrà emessa da parte del competente Ufficio Servizio Tutela dell'Acqua e dell'Aria di questa VI Direzione Ambiente;

**AUTORIZZARE**

l'esercizio dell'attività di messa in riserva R13 (autonoma e a servizio R5) e di recupero R5 (all. C D.lgs n. 152/06) di rifiuti non pericolosi (all. 1 D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii.) nell'impianto ubicato in Contrada Giardinazzo snc nel Comune di Nizza di Sicilia (ME), secondo le modifiche richieste e sopra specificate, relativamente alle tipologie omogenee di rifiuti non pericolosi individuate all'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M.A. 05.02.1998, modificato dal D.M.A. n. 186/06, riportate nelle sottostanti tabelle:

**R13 MESSA IN RISERVA AUTONOMA**

Voce	Denominazione Rifiuti	Codice europeo rifiuti (CER)	R13 Q.tà/anno tonnellate	R5* a serv. R5 Q.tà/anno tonnellate
1.1	Rifiuti di carta, cartone, cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi	[150101][150105][150106] [200101]	100	===
2.1	Imballaggi, vetro di scarto e altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	[101112][160120][191205] [150107][170202][200102]	2200	300
3.1	rifiuti di ferro, acciaio	[120101][120102][150104] [170405][190102][200140]	100	
3.2	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	[150104][170401][170402] [170403][170404][170406] [170407][120103][120104] [200140]	100	===
6.1	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	[150102][170203] [200139]	500	===
9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi in legno	[030101][030103][150103] [170201][200138]	100	===
10.2	pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma	[160103] eliminare	200	===
16.1 lett. a)	rifiuti i per la produzione di compost di qualità costituiti da: frazione organica dei rifiuti solidi urbani raccolta separatamente	[200108][200302]	2650	===
<p>per una quantità complessiva annuale pari a tonn. 6250, di cui:</p> <p>a) R13 messa in riserva a servizio dell'operazione di recupero R5 per la tipologia di rifiuti (2.1) per una quantità di tonn 300;</p> <p>b) R13 messa in riserva "autonoma" per le restanti tipologie di rifiuti (da conferire in impianti di recupero di titolarità di terzi) per una quantità annua di tonn 5950, prevista alla classe V del D.M.A. n. 350/98.</p>				

## R5 RECUPERO/RICICLO

Voce	Denominazione Rifiuti	Codice europeo rifiuti (CER)	Q.tà/annua tonnellate
2.1	Imballaggi, vetro di scarto e altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	[150107] [170202] [200102]	300
per una quantità complessiva annuale pari a tonn. 300 prevista alla classe VI del D.M.A. n. 350/98.			

### CONFERMARE

le prescrizioni di cui al provvedimento n. 13 del 13/05/2018 di iscrizione al n. 67 del registro provinciale recuperatore, parte integrante dell'A.U.A. n. 44/18, per la gestione delle operazioni di messa in riserva R13 e di recupero R5 nel sito ubicato in Contrada Giardinazzo snc nel Comune di Nizza di Sicilia (ME), fino alla notifica del SUAP del Comune di Nizza di Sicilia del provvedimento di modifica della A.U.A. n. 44/2018 da parte del Servizio Tutela dell'Acqua e dell'Aria-Ufficio rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) di questa Direzione Ambiente;

### CONFERMARE

che l'attività di messa in riserva R13 e di recupero R5 dei rifiuti riportati nelle soprastanti tabelle, previa notifica del provvedimento dell'A.U.A. n. 44/16, debba avvenire nell'impianto, avente una superficie di 1960 mq di cui 300 mq coperti, censito nelle particelle nn. 49-50-52-53 del foglio di mappa n. 8 del Comune di Nizza di Sicilia (ME), secondo:

1)le disposizioni delle autorizzazioni e/o pareri, parti integranti dell'A.U.A. n. 44/2018 rilasciata con D.D. n. 1564 del 17/12/2018 alla ditta "SALUS 2000 Srl";

2)le prescrizioni di legge che verranno riportate nel provvedimento di modifica della suddetta A.U.A. n. 44/2018;

3)le modalità operative descritte nella documentazione presentata dalla ditta "SALUS 2000 Srl" agli atti di questo Ufficio, come di seguito riportata:

#### a) R13 MESSA IN RISERVA AUTONOMA

▪ 1.1 Rifiuti di carta e cartone ... - per una nuova quantità pari a 100 tonn /anno rispetto a quella autorizzata pari a 500 t/a;

▪ 2.1 Rifiuti di vetro... - per una nuova quantità pari a 2500 t/a rispetto a quella autorizzata pari a 1150 t/a;

▪ 3.1 Rifiuti di metalli ferrosi ...- per una nuova quantità pari a 100 tonn /anno rispetto a quella autorizzata pari a 200 t/a;

▪ 3.2 Rifiuti di metalli non ferrosi - per una nuova quantità pari a 100 tonn /rispetto a quella autorizzata pari a 200t/a;

▪ 9.1 Rifiuti di legno .. - per una nuova quantità pari a anno 100 tonn rispetto a quella autorizzata pari a -200t/a;

▪ 16. 1 lett. a) rifiuti urbani raccolti ..- per una nuova quantità pari a anno 2650 tonn rispetto a quella autorizzata pari a 3000 t/a;;

per una quantità complessiva annuale pari a tonn. 5950 dei suddetti rifiuti da sottoporre alla messa in riserva autonoma prevista alla classe IV del D.M.A. n. 350/98;

#### b)R13 MESSA IN RISERVA SERVIZIO R5

▪ 2.1 Rifiuti di vetro... - per una nuova quantità pari 300 t/a rispetto a quella autorizzata pari a 1150 t/a;

#### c) R5 ATTIVITA' DI RECUPERO

▪ 2.1 Rifiuti di vetro... - per una nuova quantità pari 300 t/a rispetto a quella autorizzata pari a 1150t/, la cui variazione non subisce alcun cambio della classe VI già autorizzata con la citata A.U.A. N. n. 44/18;

## **2) RIMODULAZIONE DELL'AREA R13 AUTORIZZATA**

L'area esterna autorizzata all'operazione R13 resta invariata, tranne per il comparto destinato allo stoccaggio dei rifiuti di vetro di cui alla voce 2.1, che viene ingrandito su una superficie complessiva di circa 170 mq., suddivisa in due settore su una superficie di 150 mq e 20 mq circa

**DISPORRE**

che il gestore, entro trenta giorni, dall'avvenuta modifica sostanziale dell'assetto gestionale (R13- R5) e societario (*denominazione, ragione sociale, sede legale o Legale Rappresentante, Respons.le Tecnico...*), deve darne comunicazione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, alla Città Metropolitana di Messina (Autorità Competente) per il tramite del competente S.U.A.P. del Comune di Nizza di Sicilia (ME), secondo la normativa sulla gestione rifiuti;

**DISPORRE**

che l'eventuale subentro nella gestione dell'impianto da parte di terzi deve essere sempre comunicato (in tempi brevi), ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/201, alla Città Metropolitana di Messina (Autorità Competente), per il tramite del competente S.U.A.P. del Comune di Nizza di Sicilia (ME), secondo la normativa sulla gestione rifiuti;

**DISPORRE**

1) che la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto avvenga nel rispetto della provenienza e delle caratteristiche del rifiuto, conformemente a quanto indicato puntualmente negli allegati 1-2-3-4-5 al D.M.A. 05/02/1998 e ss.mm.ii. In particolare:

a) il deposito di messa in riserva R13 sia previsto in cassoni grandi e piccoli contenitori in HDPE di varie dimensioni, deve essere effettuato per singolo CER, rispetto ai restanti CER riportati nelle relative tipologie di rifiuti, secondo le modalità di cui all'allegato 5 punto 5 del D.M.A. n. 186/06.

b) che i cassoni scarrabili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti compostabili di cui alla voce 16.1 lett. a) all. 1 D.M.A. n. 186/06 devono essere a tenuta stagna per il contenimento di emissioni odorigene tipici dei rifiuti biodegradabili e dotati di idonei sistemi di raccolta di liquidi prodotti dagli stessi rifiuti e/o durante le operazioni di movimentazione dei medesimi; tale frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene;

c) i contenitori e/o serbatoi devono essere posti su superficie pavimentata e dotati di bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacini di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentata del 10% e, in ogni caso, dotato di adeguato sistema di svuotamento (punto 4 all. 5 D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii.);

d) devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;

2) la ditta presenti, con cadenza trimestrale una relazione dettagliata, riportante sia i quantitativi in entrata dei rifiuti indicati nelle predette tabelle, sia i quantitativi in uscita del rifiuto da smaltire e/o recuperare;

3) che la ditta trasmetta a questo Ufficio, anche a mezzo fax, l'avvenuto pagamento dei diritti di iscrizione annuali che dovranno essere effettuati entro il 30 aprile di ogni anno;

4) che la ditta ottemperi a tutti gli adempimenti e le indicazioni previste dalle norme in materia ambientale relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti, alla presentazione della dichiarazione annuale al Catasto Nazionale dei Rifiuti e alla compilazione di formulari di identificazione;

5) che la ditta trasmetta a questo Ufficio, anche a mezzo fax, l'avvenuto pagamento dei diritti di iscrizione annuali che dovranno essere effettuati entro il 30 aprile di ogni anno. Il mancato pagamento dei diritti e i termini di legge, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M.A. N. 350/98, comporta la sospensione dell'iscrizione nel registro provinciale recuperatore rifiuti di questo Ente e il reato di cui all'art. 256 comma 1 lett. a) del T.U.A.;

**DISPORRE**

che l'esercizio delle suddette operazioni di messa in riserva R13 (autonoma e a servizio R5) e di recupero R5 di rifiuti non pericolosi, fatti salvi "ogni altra autorizzazione, parere e/o nulla osta previsti dalla normativa vigente e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi, nonché le prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organi Istituzionali, al fine di evitare di incorrere nel sistema sanzionatorio di cui al titolo VI del D. Lgs n. 152/06", avvenga nel rispetto delle disposizioni delle vigenti normative e, di seguito indicate:

1) D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.:

a) parte quarta, recante "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", di competenza della scrivente Direzione Ambiente;

b) parte III, recante "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

c) parte V, recante "La prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività". In particolare, per le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione - produzione-trasporto - carico e scarico - stoccaggio di prodotti polverulenti, dovranno essere rispettati le prescrizioni e le direttive contenute nell'allegato V della Parte quinta, al fine di garantire le più basse emissioni diffuse possibili, nonché prevedere un sistema di abbattimento di eventuali odori molesti durante le lavorazioni;

2) D.M.A. 05/02/1998, modificato dal D.M.A. n. 186/06, che ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate, sia i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati. In particolare, l'attività di messa in riserva richiesta, deve rispettare le disposizioni degli articoli 6 e 7 del D.M.A. n. 186/06 e degli allegati 1-3-4-5 del suddetto decreto;

3) D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 ss.mm.ii., recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

4) D.P.R. n. 151 del 01 agosto 2011 ss.mm. ii. "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi ...";

5) D.gs n. 230/95 del 17/03/1995 (art. 157) e ss.mm.ii.), afferente la "sorveglianza radiometrica su materiali e rottami";

6) Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 406415 del marzo 2018 ss.mm.ii., recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi";

**DISPORRE**

Che l'esercizio delle attività R13-R5 dei soli rifiuti generici codificati con il codice ...99, indicati nella soprastante tabella R13, nel caso in cui l'Albo Gestori Nazionale Rifiuti-Sezione Regione Sicilia non autorizza i suddetti rifiuti per l'attività di raccolta e trasporto, lo stesso automaticamente decade;

**DISPORRE**

la trasmissione del presente provvedimento al Servizio Tutela dell'Acqua e dell'Aria, Ufficio rilascio Autorizzazioni Unica Ambientale (A.U.A.) di questa Direzione Ambiente;


**PRESCRIVERE**

che l'inizio delle operazioni di recupero R13 ed R5, così come modificate con il presente atto, resta subordinato alla produzione di perizia giurata di tecnico abilitato, corredata da report fotografico, attestante la realizzazione delle

- opere come riportati negli elaborati progettuali modificati presenti agli atti di questa Direzione Ambiente;
- DISPORRE** la produzione a questa Direzione Ambiente, entro 30 gg. dalla notifica del presente provvedimento, di apposito elaborato tecnico amministrativo, a firma di professionista abilitato, sulla valutazione rischio incendio, secondo le indicazioni di cui alla predetta la Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 19/01/2019 ss.mm.ii., recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi;
- DISPORRE** che per l'inosservanza da parte della Ditta di che trattasi delle vigenti disposizioni in materia di rifiuti, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, questo Ufficio procederà:
- a) alla diffida e sospensione** per un tempo determinato dell'attività di recupero, ove si accerti che la stessa sia espletata in difformità alle norme tecniche vigenti e, in particolare, si appuri situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, stabilendo nel contempo, ai sensi del comma 4 dell'art. 216 del D. Lgs n. 152/06, un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze riscontrate;
- b) alla revoca del presente provvedimento**, ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D. Lgs n. 152/06, con relativa cancellazione dal registro provinciale recuperatori, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte, nonché in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- DARE ATTO** che per quanto non espressamente previsto dalla presente determina è fatto rinvio al D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanati in attuazione del medesimo;
- DISPORRE** che l'iscrizione al registro provinciale recuperatori rifiuti di cui all'art. 216 comma 3 del D. Lgs n. 152/06, è sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti di legge. Tale sospensione è efficace anche in assenza di un formale provvedimento, così come disposto all'art. 3 comma 3 del D.M.A. n. 350/98;
- DARE ATTO** che oltre ai casi in cui *<ope legis>* è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 92 del D. Lgs n. 159/11 ss. mm. ii.;
- DARE ATTO** che è comunque facoltà di questo Ente disporre tutte le integrazioni necessarie a garantire il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti;
- DARE ATTO** che la presente determinazione dirigenziale non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.
- DARE ATTO** che il presente atto sostituisce il provvedimento n. 13 del 05/12/2018, parte integrante dell'A.U.A. n. 44/2018 in corso di modifica;
- AVVERSO** il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge n. 1034 del 06/12/71, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

Messina 21/11/2019

Il Resp. Uff. Contr. Gest. Rifiuti ed Autorizzazione  
Per. Ind. Eugenio Faraone



**COMUNE DI NIZZA DI SICILIA**  
 PROVINCIA DI MESSINA

DITTA: **SALUS 2000 S.R.L.**

DESCRIZIONE: **Comunicazione ai sensi dell'art 216 C.3 D. Lgs. 152/2006.**

ELABORATO: **Individualizzazione aree per attività di messa in riserva R13 e recupero R5**

TAV.: **UNICA**

La Ditta: **SALUS 2000 S.R.L.**  
 Il Rappresentante Legale: **D'Amigo Luisa**

Il Tecnico:  
**Ing. Roberto Campagna**  
 Ordine Ingegneri Messina n. 1866



APPROVAZIONI E VISTI:

Questo elaborato è di proprietà dell'ing. Roberto Campagna. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto. Non può essere utilizzato per scopi diversi da quelli per cui è stato elaborato.

**ing. Roberto Campagna**

Pro. Singoli n. 1. 01/11 - Messina tel./fax 090/3941 - 090/3942 - email: roberto.campagna@unipa.it